

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 165 DEL 06/02/2025

O G G E T T O

SENTENZA N. 2159/2024 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE N. 1164/2023 R.G., TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E GLI EREDI DELLA SIG.RA D.S.N. PRESA D'ATTO ED ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 196/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato in data 20.02.2023, acquisito al prot. n. 18615/2023, gli eredi della sig.ra D.S.N. hanno promosso avanti al Tribunale di Vicenza la causa civile rubricata al n. 1164/2023 R.G., chiedendo la condanna dell'Azienda ULSS n. 8 Berica nonché dei dottori S.D.R., M.A.M., P.B., A.F. e E.S. in via solidale, al risarcimento dei danni derivanti dal decesso della predetta congiunta, asseritamente determinato da una errata esecuzione di un intervento di tracheostomia avvenuto presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza nell'ottobre 2017.
- La presente vertenza segue un procedimento di mediazione (acquisito al prot. n. 40903 del 19.04.2023) e una richiesta stragiudiziale di risarcimento (acquisita al prot. n. 93650 del 12.09.2022), entrambi tempestivamente segnalati alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, con la quale l'ULSS ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi ed operatori per il triennio 2016 – 2018.
- Per il medesimo sinistro sono state incardinate da altri eredi-congiunti della medesima sig.ra D.S.N., precedentemente alla vertenza *de qua*, anche le cause n. 5587/2020 R.G. avanti al Trib. di Vicenza e n. 2505/2021 R.G. avanti alla Corte d'Appello di Venezia.
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 1369 del 10.08.2023, l'Azienda ha affidato il mandato difensivo per la costituzione in giudizio all'avv. Mario Testa del foro di Padova, quale professionista individuato dalla Compagnia in forza della clausola di gestione delle vertenze di danno e di tutela legale contenuta nella citata polizza, già difensore dell'Ente nel procedimento di mediazione e nelle precedenti cause n. 5587/2020 R.G. e n. 2505/2021 R.G.
- Nel corso del procedimento a seguito della rinuncia dell'azione ex art. 306 c.p.c. di parte attrice nei confronti dei sanitari citati in causa, nonché della relativa accettazione di questi ultimi della rinuncia, il Giudice con ordinanza di data 02.11.2023, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei loro confronti, assegnando termine agli attori e ad ULSS n. 8 Berica per la redazione delle rispettive memorie istruttorie.
- Il Magistrato, rigettate infine le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.06.2024 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte), la tratteneva a sentenza.

Vista la sentenza n. 2159/2024 (acquisita al prot. n. 338 del 03.01.2025), pubblicata in data 24.12.2024, con cui il Tribunale di Vicenza, a definizione della causa n. 1164/2023 R.G., così si pronunciava:

“accertata la responsabilità extracontrattuale dell'A.U.S.S.L. n. 8, accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dagli attori, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore di:

L. X., A. X., F. X. e G. X. della somma di Euro 77.569,57 oltre interessi moratori a saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;

A. X. della somma di Euro 80.672,33 oltre interessi moratori a saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo condanna la convenuta A.U.S.S.L. n. 8 alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate d'ufficio in Euro 14.170,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA

*ex lege, ed Euro 1.241,00 per anticipazioni.
Vicenza, 24 dicembre 2024”;*

Vista la nota dell'avv. Testa (acquisita al prot. n. 4787/25) con la quale il difensore, analizzando gli aspetti salienti degli esiti del procedimento, evidenziava le ragioni che suggeriscono di non procedere all'impugnazione della sentenza in via principale.

Ritenuto opportuno, pertanto, soprassedere dall'impugnare la sentenza ridetta in via principale alla luce del citato parere reso dal Difensore dell'Ente, posto che l'impugnazione, oltre ad onerare l'Azienda delle spese di procedura fisiologiche, la esporrebbe al rischio di condanna ad ulteriori esborsi rispetto agli approdi del giudizio di primo grado.

Vista al riguardo, la nota formulata dalla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd (acquisita al prot. n. 10594/25) la quale ha comunicato di aderire alla decisione di non impugnare il provvedimento giudiziale.

Considerata la necessità di rinviare a successivi provvedimenti il pagamento della sentenza n. 2159/2024, stante l'interlocuzione ancora in corso con Berkshire Hathaway International Insurance Ltd per definire le modalità di pagamento della quota di risarcimento in capo alla predetta Compagnia, dedotto l'ammontare delle franchigie contrattuali.

Stabilito, dunque, per quanto espresso, di prendere atto della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2159/2024, precisandone l'esecuzione all'esito dell'interlocuzione in corso con la citata Compagnia assicuratrice.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 2159/2024, pubblicata in data 24.12.2024, resa nel procedimento n. 1164/2023 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza;
2. di soprassedere dall'impugnare in via principale la sentenza n. 2159/2024 del Tribunale di Vicenza alla luce del parere reso dal Difensore dell'Ente di cui alle premesse, ritenendo tuttavia la facoltà di proporre appello incidentale qualora ciò si rendesse necessario in funzione delle iniziative eventualmente assunte dalle Controparti e fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente;
3. di rinviare a successivi provvedimenti l'esecuzione della sentenza n. 2159/2024, stante l'interlocuzione ancora in corso con Berkshire Hathaway International Insurance Ltd per definire le modalità di pagamento della quota di risarcimento in capo alla predetta Compagnia, dedotto l'ammontare delle franchigie contrattuali;

4. di dare atto che il presente provvedimento, alla luce di quanto precisato al precedente punto 3., non comporta alcun onere a carico dell'Azienda;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
